

Dopo la stipula dell'atto scatta l'iscrizione al Registro imprese

La conclusione

La procedura cambia a seconda che l'incorporata sia italiana o straniera

Angelo Busani

La stipula dell'atto di fusione (che deve essere confezionato nella forma dell'atto pubblico) e il rilascio del certificato definitivo, sottoposti alla prescritta pubblicità nel Registro delle imprese, costituiscono il punto finale del procedimento di fusione cross-border.

La firma dell'atto di fusione presuppone l'avvenuto rilascio dei certificati preliminari, i quali, a loro volta, hanno come presupposto l'approvazione, da parte dell'assemblea, del progetto comune e l'assenza di opposizioni alla fusione da parte dei creditori. Il rilascio del certificato preliminare, infatti, non può essere effettuato prima del decorso di 90 giorni dalla data di deposito nel Registro delle Imprese del progetto comune, che è appunto il termine concesso ai creditori per opporsi all'operazione.

Non occorre attendere i 90 giorni se vi consentono i creditori o se la società deposita presso una banca il denaro occorrente per pagare i creditori oppure se una società di revisione assevera che la società si trova in una situazione che non rende necessaria la costituzione di garanzie a tutela dei creditori. In caso di opposizione, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, il tribunale può disporre che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Società italiana incorporante

Se è una società italiana a incorporare una società straniera, il notaio italiano stipula l'atto di fusione previa acquisizione del certificato preliminare emanato dall'autorità straniera e previo rilascio del proprio certificato preliminare (e provvedendo, successivamente alla stipula dell'atto di fusione, al rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità, detto anche certificato "finale" o "definitivo").

Il certificato definitivo deve essere emesso dal notaio italiano entro 30 giorni dal ricevimento delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e dei certificati preliminari relativi a ciascuna delle società partecipanti alla fusione; entro 30 giorni dalla data della sua stipula, l'atto di fusione, unitamente ai certificati preliminari e al certificato definitivo, deve essere depositato nel Registro delle Imprese competente in ragione della sede della società italiana.

Società italiana incorporata in società straniera

Quando la società incorporante sia straniera:

- se la competente autorità straniera (una volta acquisito il certificato preliminare del notaio italiano e rilasciato il certificato preliminare di sua competenza) proceda con atto pubblico, se ne deve fare deposito presso il notaio italiano, unitamente al certificato definitivo redatto dall'autorità straniera stessa, affinché il tutto sia a sua volta depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese italiano (entro 45 giorni dal rilascio del certificato definitivo); la società italiana verrà però cancellata dal Registro delle Imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell'intervenuta presa di efficacia della fusione;

- se la competente autorità straniera non proceda con atto pubblico, l'atto pubblico di fusione deve essere stipulato dal notaio italiano (una volta acquisito il certificato preliminare dell'autorità straniera); effettuata la stipula dell'atto di fusione, il notaio italiano emette il proprio certificato preliminare affinché esso sia acquisito dall'autorità straniera e questa possa, infine, rilasciare il certificato definitivo; il certificato definitivo dell'autorità straniera deve poi essere trasmesso al notaio italiano il quale, unitamente all'atto di fusione, ne fa deposito presso il Registro Imprese ove è iscritta la società italiana; la società italiana verrà però cancellata dal Registro delle Imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell'intervenuta presa di efficacia della fusione.

IL BRIS

Il sistema di interconnessione

La normativa sulla fusione cross-border prevede che tutto il predetto scambio di documenti occorrenti al procedimento di fusione avvenga mediante il Business Registers Interconnection System e cioè un sistema di interconnessione tra i Registri delle società che operano nei singoli Stati.